

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 621-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1964
(V. Stampato n. 1304)*

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Commercio con l'Estero

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 maggio 1964*

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 1964

Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, concernente facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati

ONOREVOLI SENATORI. — La Commissione finanze e tesoro si sente in dovere, nella sua maggioranza, di invitarvi ad approvare la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 aprile 1964.

Vi sono noti i principi relativi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata applicata sui prodotti esportati. In relazione al concetto che la imposta sulle vendite possa essere applicata in ciascuno Stato secondo propri ordinamenti fiscali e così pure l'imposta sulla cifra di affari, si è ritenuto ormai quasi dovunque che la merce che si presenta per l'esportazione debba ridursi, con opportuni rimborsi, virtualmente esente dal gravame diretto ed indiretto derivante dall'imposta applicata in occasione dei vari passaggi sia della merce sia delle materie prime, sia degli elementi di altra natura concorrenti alla produzione o alla commercializzazione e assoggettata correlativamente ad una imposta speciale (imposta di conguaglio) nel momento nel quale viene introdotta nel paese di smercio.

Ne consegue così che nella nostra legislazione si siano previste aliquote globali forfettarie per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata applicata nelle varie fasi di produzione, elaborazione e commercializzazione del prodotto.

È accaduto però che per la lunghezza delle procedure di accertamento e di controllo e per le difficoltà incontrate per provvedere a preventivi congrui stanziamenti sufficienti allo scopo di rendere quanto più sollecito possibile il rimborso, i nostri esportatori si sono affermati come creditori di somme sempre più ingenti verso lo Stato, e che in relazione a ciò si siano dovuti fare spesso stanziamenti aggiuntivi attraverso norme di legge di variazione di bilancio con ritardi notevolissimi. Il ritardo nel pagamento dei rimborsi ha creato anche per alcune imprese situazioni di difficoltà notevoli, donde i continui solleciti per una riforma che permettesse una più pronta restituzione.

Con la legge 13 novembre 1963, n. 1544, si è provveduto a porre rimedio a questa situazione accordando agli operatori economici

la possibilità di utilizzare direttamente il credito loro spettante per il rimborso entro i limiti dell'80 per cento dell'importo chiesto in restituzione oppure per l'intero importo ma dopo il provvedimento di liquidazione. Senonchè la utilizzazione del credito per il rimborso fu limitata soltanto alla concessa facoltà di provvedere con quel sistema al pagamento di imposta sull'entrata afferente ad atti economici propri dell'esportatore.

Il provvedimento fu considerato ampiamente favorevole alle classi esportatrici perchè gli operatori poterono così riacquistare, sia pure gradualmente, quella liquidità che era stata loro assai limitata se non tolta dalla giacenza di importi sempre più grandi presso le casse dello Stato fino alla fine delle lunghe pratiche per la liquidazione e peggio fino alla creazione di sufficiente disponibilità presso le Intendenze incaricate di provvedere al pagamento.

Vi furono categorie però che non poterono provvedere ad avvalersi delle norme di cui alla legge 13 novembre 1963, n. 1544, perchè di per se stesse non compiono atti economici soggetti ad I.G.E. Fra queste soprattutto le categorie esportatrici di prodotti ortofrutticoli che se pur subiscono in misura notevole l'onere dell'I.G.E. lo subiscono in relazione ad operazioni (affitto dei terreni, pagamento di canoni di irrigazione, acquisto di carburanti per la lavorazione, acquisto di materie varie anticrittogamiche, lavorazione delle merci ed acquisto di imballaggi ecc. ecc.) nelle quali il debitore diretto di imposta è normalmente un imprenditore diverso da loro.

In relazione a questa situazione di fatto, per garantire anche a queste categorie che normalmente si trovano di fronte a gravi difficoltà concorrenziali sui mercati stranieri la possibilità di esercitare sollecitamente il diritto al rimborso, e in genere per rendere facile, non soggetto a vincoli o a pastoie inutili lo svolgimento delle operazioni per ottenere dallo Stato quel che lo Stato deve, il decreto-legge di cui si propone oggi la conversione prevede la possibilità della girata della bolletta doganale comprovante l'avvenuta esportazione ed il conseguente diritto al rimborso e il possibile utilizzo conseguen-

te del credito da parte del giratario della bolletta, anche agli effetti del pagamento di imposta sull'entrata afferente a proprie operazioni.

Non è dubbio che il principio che col decreto-legge si è venuto ad introdurre nel sistema legislativo fiscale è veramente innovatore, perchè ammette che il credito per il rimborso vantato da un contribuente possa compensarsi, sia pure per effetto di una girata, col debito di altro contribuente, ma la norma va considerata come eccezionale e destinata solo ad assicurare l'effettività e la tempestività del diritto al rimborso a categorie sulle quali lo Stato deve fare conto per assicurarsi la possibilità di un aumento della esportazione ed un minor peggioramento della bilancia commerciale nel suo comples-

so. Si deve dire perciò che essa risponde ad un criterio superiore al quale è giusto che la pubblica Amministrazione si ispiri: la assoluta rigidità nel chiedere ciò che allo Stato è dovuto e la assoluta onestà nel pagare ciò che lo Stato deve.

Per questi motivi, nonostante la perplessità di qualche commissario, la 5^a Commissione permanente è certa che il Senato vorrà approvare il disegno di legge che, se è discordante con il sistema generale del diritto fiscale, è destinato ad assicurare in concreto il vantaggio conseguente ad un sacrificio del Tesoro che altrimenti finirebbe per essere molto meno efficace di quel che il legislatore ha previsto.

TRABUCCHI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 211, concernente facilitazioni per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata sui prodotti esportati.